

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☐ ORIGINALE ☐ COPIA

N. 44

Data 31 MAR. 2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINALIZZATA ALL'ADOZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE M.MO DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO - APPROVAZIONE CONVENZIONE

L'anno duemila VENTITRE il giorno 31 del mese di MARZO alle ore 9,00 regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

| N. | Cognome e Nome | | Presenti | Assenti |
|----|-------------------|--------------|----------|---------|
| 1 | CASCINI VINCENZO | Sindaco | X | |
| 2 | IMPIERI FRANCESCA | Vice Sindaco | X | |
| 3 | SANSONI RAFFAELA | Assessore | X | |
| 4 | GRECO EUGENIO | Assessore | X | |
| 5 | CARROZZINO MARCO | Assessore | X | |
| | | | S | // |

Presiede il Dott. Vincenzo Cascini nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Antonio Marino.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☐

x ☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

x ☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dal Responsabile del Settore POLIZIA LOCALE avente ad oggetto: " AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINALIZZATA ALL'ADOZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE M.MO DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO – APPROVAZIONE CONVENZIONE"

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione

- a. del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Polizia Locale ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.); allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- b. del parere favorevole del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 commi 1 e 147-bis, del D.Lgs n. 267/2000 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dal Responsabile del Settore POLIZIA LOCALE avente ad oggetto: **DATO ATTO** dell'avvenuta acquisizione: " **AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINALIZZATA ALL'ADOZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE M.MO DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO – APPROVAZIONE CONVENZIONE**"

LA GIUNTA COMUNALE

*Stante l'urgenza di provvedere;
Sulla proposta del Presidente
Con separata, unanime votazione*

DELIBERA

*Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.)*

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai Capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 TUEL

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINALIZZATA ALL'ADOZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO - APPROVAZIONE CONVENZIONE

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Premesso che il Comune di Belvedere M.mo è obbligato per legge ad applicare politiche di prevenzione del randagismo senza che ciò possa compromettere in alcun modo la salute fisica e psicologica degli animali considerati randagi, cioè quelli che vivono nel territorio in stato di libertà; ciò comporta interventi costanti e coordinati volti non solo alla tutela e cura degli animali ma anche alla protezione della salute pubblica e questo Comune a tal proposito ha affidato negli anni il mantenimento dei cani randagi accalappiati in questo Comune a strutture privati (canili);

DATO ATTO che le precedenti Ditte: Oasi di fido con sede in Paola, affidataria del servizio precedente, ha comunicato la non operatività a far data dal 01/01/2022 del loro canile, comunicazione prot. n. 13177 del 17/09/2021 e Ditta Viven's SRLS con sede in Tortora, affidataria del servizio, ha comunicato la non operatività a far data dal 01/01/2023 del loro canile, comunicazione prot. n. 20733/2022 del 01/10/2022;

VISTO che il servizio di cui in oggetto necessita di essere affidato con estrema urgenza;

CHE tale forma di convenzione e collaborazione è stata già assicurata in passato con notevoli risultati in termini di efficienza e sicurezza sociale con le varie strutture;

CHE per l'espletamento delle suddette attività è necessario predisporre apposita convenzione al fine di regolarizzare i rapporti tra le parti e gli impegni assunti;

PRESA VISIONE del testo dello schema di Convenzione predisposto dal citato Comando di Polizia Locale allegato alla presente per esserne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA tale convenzione conforme alle esigenze che si intendono soddisfare e alle necessità da fronteggiare, pertanto meritevole di approvazione;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Settore di Polizia Locale di Belvedere M.mo ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO altresì, le attestazioni di cui agli artt. N. 147 bis e 153 del citato D.Lgs. rese dal Responsabile del Settore Economico;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di

1. AVVIARE le procedure per l'affidamento del servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi, accalappiati in questo Comune e per il periodo dal 01/04/2023 al 31/03/2025 ed alle condizioni per come formulate in narrativa riportate, riguardanti proposte più convenienti per il Comune medesimo;
2. APPROVARE lo schema della convenzione allegato al presente atto deliberativo affinché ne formi parte integrante e sostanziale che disciplinerà i rapporti tra le parti;
3. DI DARE ATTO che l'importo massimo di spesa annuale per il servizio in oggetto sarà pari
4. ad Euro 20.000;
5. STABILIRE che la stessa venga sottoscritta dal Responsabile del Settore di Polizia Locale;
6. DEMANDARE, al Responsabile del Settore di Polizia Locale l'individuazione della Ditta
7. a cui affidare il servizio in oggetto indicato ed il compimento di ogni atto di gestione,
8. conseguente ed inerente la presente deliberazione, incluso l'impegno di spesa;
9. DARE alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 richiamato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

RAGONE FABIO





COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CONVENZIONE PER L’AFFIDO DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E PER LA REIMMISSIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO.

L’anno duemilaventidue il giornodel mese di marzo nella Casa Comunale con la presente struttura privata (Convenzione) valida a tutti gli effetti di legge tra il Comune di Belvedere M.mo P.I. 00346830789, rappresentato dal Responsabile del Settore Polizia Locale che interviene nel presente atto esclusivamente per la carica rivestita e il Canile P.I. sito in alla Loc..... pec:..... si conviene e stipula quanto segue:

Premesso:

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. del è stato approvato il presente schema di convenzione
- Che con determina dirigenziale n. è stato assunto apposito impegno di spesa con il seguente CIG

ART.1-OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Belvedere Marittimo affida alla ditta i seguenti servizi:

- a) Canile sanitario
- b) Canile rifugio
- c) Smaltimento carcasse

per cani rinvenuti sul territorio del Comune di Belvedere Marittimo

La società accetta la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del predetto Comune per mesi dodici con decorrenza 01/04/2022. I servizi summenzionati sono diretti all’attuazione delle finalità di cui alla L.14/08/1991 N. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) ed al DCA 67/2018 e successivi mediante la stipulazione della presente convenzione per la realizzazione di detti servizi che le citate disposizioni normative conferiscono ai comuni singoli e/o associati.

ART.2- CATTURA DEI CANI E PERIODO DI OSSERVAZIONE SANITARIA

All’atto di consegna del cane sia esso rinvenuto e catturato e/o affidato dal personale del comune la società provvederà a redigere apposito verbale il cui originale sarà sottoscritto dalla ditta che effettua il servizio di cattura per conto dell’ASP di Cosenza controfirmata dal servizio veterinario nonché dalla società per accettazione della presa in carico dell’animale.

La società comunicherà all'ente la data effettiva di ingresso del cane per consentire al committente di tenere il censimento degli animali custoditi.

Per ogni cane vagante e/o randagio catturato la società si obbliga a verificarne presso il proprio canile la presenza del tatuaggio o microchip e a farne comunicazione al comune il quale provvederà ad identificarne il proprietario e ad avvisarlo invitandolo e/o sollecitandolo al ritiro dell'animale presso la struttura della società.

La società si impegna a fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani catturati (luogo e data del ritrovamento dati segnaletici numero del tatuaggio o microchip e modalità per la restituzione) desumendole da un apposito registro carico-scarico che dovrà essere tenuto aggiornato dal responsabile della custodia degli animali.

Durante il periodo di osservazione sanitaria del cane la società redigerà una scheda identificativa del cane corredata da riproduzione fotografica che verrà consegnata al comune ove ne faccia richiesta.

ART.3- TRASFERIMENTO DEI CANI TRATTAMENTO E AFFIDAMENTO

I cani vaganti catturati dopo aver trascorso il periodo di osservazione sanitaria nel reparto del canile sanitario (che non dovrà superare i 60 gg stabiliti della normativa vigente) saranno successivamente trasferiti al reparto della struttura adibita al canile rifugio / oasi canina. Ogni cane privo di tatuaggio o microchip rinvenuto sul territorio comunale avuti gli adempimenti di cui gli articoli che precedono potrà essere affidato provvisoriamente a privati in grado di offrire sicure garanzie di umano e costante trattamento nel rispetto delle vigenti leggi a tutela degli animali.

L'affidamento diventerà definitivo trascorsi 60 gg della data della cattura qualora la proprietà di cane non si stia rivendicata da alcuno la collocazione del cane mediante affido a privati obbliga la società a darne immediata comunicazione al comune di Belvedere Marittimo ed all' ASL di competenza.

ART.4-PROFILASSI CURE STERILIZZAZIONE E VACCINAZIONI

La società garantisce assistenza sanitaria a favore degli animali a qualunque titolo ospitati presso la propria struttura praticando sia in proprio sia con il servizio veterinario le profilassi sanitarie e le cure mediche prescritte dalle disposizioni in vigore sotto le direttive e a spese del servizio veterinario dell'ASP competente.

Allo scopo di controllare la riproduzione della popolazione canina in conformità dei principi di cui legge 281/1991 la società tramite il medico veterinario incaricato provvederà su richiesta dell'ente a praticare la sterilizzazione:

- a) I cani di sesso femminile ospitati presso la struttura non iscritti all'anagrafe canina.
- b) I cani di sesso femminile tatuati o provvisti di microchip per i quali non sia stato possibile risalire al legittimo proprietario e/o detentore.

Tutte le spese che verranno sostenute dalla società durante il soggiorno dell'animale presso il canile sanitario e il canile rifugio sono a carico dell'ASP eccezione fatta per la diaria che invece è a carico del comune.

ART.5-SOPPRESSIONE EUTANASICA E DECESSO

In conformità alla normativa vigente i cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi in modo esclusivamente eutanastico ad opera di medici veterinari ed in maniera da non causare sofferenza all'animale soltanto se gravemente malati incurabile o di comprovata pericolosità e sempre previo parere dell'ASP competente che ne sosterrà la spesa in caso di decesso di un cane inviato dal comune di cui alla presente convenzione lo smaltimento ed incenerimento del corpo dovrà essere praticato secondo le disposizioni delle leggi.

ART.6-CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il comune corrisponderà alla società solo l'importo relativo alla diaria per ogni singolo cane ospitato:

- Euro ----- oltre IVA per il canile rifugio;
- Euro -----oltre IVA per il canile sanitario;
- Euro -----oltre IVA per l'eventuale smaltimento della carcassa dell'animale deceduto;

Tutti gli importi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e verranno addebitati all'ente mediante l'invio delle fatture elettroniche. Il Comune si obbliga a provvedere al pagamento delle fatture per il servizio effettuato, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Il tardivo o mancato pagamento entro il suddetto termine, comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto/convenzione, con obbligo da parte dell'Ente di provvedere al ritiro dei cani custoditi entro i successivi 5 giorni. Per ogni giorno di ritardo e quindi di sosta dei cani oltre i 5 giorni, il costo pattuito verrà triplicato.

ART.7-DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni DUE con decorrenza e scadenza e potrà essere prorogata agli stessi patti e condizioni per il medesimo periodo con determinazione del responsabile del servizio competente della società.

Allo scadere della convenzione la stessa si intende prorogata per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento.

Le spese per l'eventuale registrazione nonché tutti i costi e/o diritti di (segreteria marche da bollo ecc...) inerenti alla presente convenzione sono a carico della società.

ART.8-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO/DIVIETO DI SUB-APPALTO

Per gravi e documentali inadempienze di una delle parti di cui alla presente convenzione (comune e/o società) la parte adempiente potrà a sua scelta agire per chiedere l'adempimento dell'obbligazione o la risoluzione anticipata del contratto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

E' vietato cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o in parte del servizio di cui è oggetto la presente convenzione pena immediata risoluzione della medesima.

ART.9-VISITE AL PERSONALE INCARICATO

E' facoltà del comune di effettuare con proprio personale incaricato visite presso le strutture per verificare il servizio reso le verifiche saranno eseguite con ordine di servizio scritto.

ART.10-COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI ANIMALISTE

La società affidataria si impegna a collaborare con il comune e con le associazioni protezioniste riconosciute per organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed ad iniziative atte a incrementare l'affido dei cani ed a limitare gli abbandoni inoltre potrà consentire l'accordo con l'ente l'accesso ai suddetti volontari per attività relative al benessere degli animali.

ART.11-DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti rinviano a quanto in materia disposta dalla normativa di legge vigente.

Il legale rappresentante amministrativo

Il responsabile del settore di Polizia Locale



COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA di COSENZA)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINALIZZATA ALL'ADOZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO - APPROVAZIONE CONVENZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 30/03/2013

Il Responsabile del Settore DI Polizia Locale
Istr. Fabio Ragone

PARERE DI REGOLARITÀ ECONOMICA

Il Responsabile del Settore Economicoin ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 30/03/2013

Il Responsabile del Settore Economico
Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

► Il Presidente
Dott. Vincenzo Cascini

► Il Segretario Comunale
DOTT. Antonio Marino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 31 MAR. 2023



► Il Responsabile
DANIELE PONTE

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 31 MAR. 2023



► Il Responsabile
DANIELE PONTE

È copia conforme all'originale.

Data

► Il Responsabile
.....

